

## **CAPITOLATO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto da erogarsi mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente della Aeroporti di Puglia S.p.A., addetto agli scali da Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)''

### **Art. 1 Premessa**

L'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 6.03.2003. Con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043;

### **Art. 2 Oggetto**

L'aggiudicataria si obbliga a fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente della Aeroporti di Puglia S.p.A., addetto agli scali da Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)'', da utilizzare presso gli esercizi che svolgono le attività previste dall'art. 285, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Il servizio dovrà essere fornito anche nei confronti del personale non dipendente per il quale AdP ha assunto tale obbligo.

La durata del contratto è triennale dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio prevede una durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo biennale anche solo parzialmente, ex art. 29 co.1 del D.Lgs. 163/06, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna, e comunque prorogabile sino ad un massimo di sei mesi nelle more della conclusione della nuova procedura di gara. La Stazione Appaltante si riserva di esercitare le predette opzioni almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza.

### **Art. 3 Articolazione del servizio – esercizi convenzionati.**

L'aggiudicataria dovrà assicurare, a pena di risoluzione del contratto, la fruizione del servizio in qualunque località sede di residenza del personale avente diritto al pasto.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e dovranno fornire pasti di qualità e quantità adeguata.

L'aggiudicataria deve garantire la fruizione del pasto a tutti gli aventi diritto, assicurando l'incremento dei punti di ristoro in relazione all'evoluzione delle esigenze della Committente e, in particolare nei casi di apertura di nuovi uffici e/o di incremento di personale.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare alla Committente la eventuale, motivata, risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione con altri esercizi esistenti nelle vicinanze degli uffici, onde assicurare il consumo del pasto entro il tempo previsto a disposizione dei soggetti fruitori.

AdP non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati; l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a tenere AdP indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

Fermo restando il possesso della autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30.04.1962, nr. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia

all'interno dell'esercizio, la rete degli esercizi convenzionati dovrà svolgere le attività previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005 (requisiti degli esercizi) e precisamente:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25.08.1991, nr. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'Albo di cui all'art. 5, 1° comma, della legge 8.08.1985, nr.443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.lgs. 31.03.1998, nr. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimate a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Il servizio sostitutivo di mensa interesserà esclusivamente gli aventi diritto e dovrà essere fruibile secondo le modalità concordate con la AdP, eventualmente anche nelle giornate festive con riferimento al turno di lavoro e compatibilmente con la giornata di chiusura dell'esercizio.

Le carte elettroniche dovranno, altresì, riportare:

- l'indicazione della Committente;
- nome e cognome del dipendente;
- numero di matricola.

Si richiede inoltre all'impresa aggiudicataria la predisposizione di un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni spettanti ad ogni dipendente.

#### **Art. 4 Valore del buono pasto. Fatturazione e pagamenti**

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 8,00 IVA esclusa.

Ogni consegna di ticket sarà accompagnata dalla relativa fattura riepilogativa riportante:

- n. totale buoni pasto;
- controvalore totale;
- sconto sul controvalore totale.
- L'importo così determinato, comprensivo del ribasso offerto, sarà assoggettato all'IVA vigente.

Il corrispettivo così determinato è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto, dal disciplinare e dalle condizioni generali. L'aggiudicatario pertanto non potrà applicare alcun onere aggiuntivo.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario, fermo la verifica positiva da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di fattura irregolare o di DURC irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della AdP.

La fattura dovrà riportare il seguente n. di CIG:5577858209.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Nel caso di ritardato pagamento ADP avrà l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando l'obbligo da parte dell'Affidataria di contestare per iscritto ad ADP il ritardo nel pagamento. In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta Affidataria come valido motivo per l'interruzione del servizio.

#### **Art. 5 Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria.**

La ditta dovrà:

- assicurare la presenza di un numero adeguato di esercizi presso tutte le sedi degli uffici della Committente, onde garantire la prestazione del servizio; il numero e la distanza di tali esercizi dovranno essere analiticamente specificati;
- consegnare entro i giorni lavorativi offerti in sede di gara la quantità di buoni pasto ordinata;
- provvedere a convenzionare gli esercizi eventualmente indicati dalla Committente, compatibilmente alla disponibilità dei ristoratori;
- garantire che detti buoni diano luogo alle prestazioni pattuite;
- eliminare, entro dieci giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
- rimborsare ad AdP, entro 60 giorni dalla richiesta il controvalore dei buoni pasto in corso di validità non utilizzati per qualsiasi causa.

#### **Art. 6 Penalità**

L'aggiudicataria è sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre cinque giorni e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti, commisurata al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese alla Committente, rapportato alla media del trimestre precedente.

In caso di mancata, tardata o irregolare consegna e/o attivazione delle tessere elettroniche alla Committente, la aggiudicataria verrà assoggettata per ogni giorno di ritardo o mancata regolarizzazione dei buoni, al pagamento di una penale pari al 5% del valore dei buoni oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione del plico nella spedizione dei buoni pasto, la aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione della irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi alla Committente e con applicazione della penale del 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna per ogni giorno di ritardo.

La Committente potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando alla ditta aggiudicataria i relativi costi.

#### **Art. 7 Responsabilità - Copertura assicurativa**

L'aggiudicataria esonera la Committente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.

L'aggiudicataria è responsabile di eventuali danni derivanti alla Committente ed ai suoi dipendenti dal mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie e del commercio in genere ovvero da negligenza o colpa degli esercizi convenzionati.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi di infortuni o di danni subiti dalle persone o dalle cose, tanto dalla Committente che di terzi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti con i gestori convenzionati, nonché quelle riguardanti la distribuzione dei buoni e per le ipotesi di intossicazione. A tal fine

l'aggiudicataria deve stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi a tutela degli assegnatari di buoni pasto con un massimale non inferiore a €4.000.000,00 per ogni sinistro e con un limite di €2.000.000,00 per persona e polizza assicurativa che prevede la copertura per gli infortuni, con estensione al rischio in itinere e senza alcuna franchigia, con massimale almeno di €120.000,00 in caso di morte e di €120.000,00 in caso di invalidità permanente. In ciascun esercizio convenzionato dovrà essere garantito il consumo di pasti confezionati in misura normale e sufficiente, con cibi freschi e genuini e un'effettiva possibilità di scelta. L'aggiudicataria garantisce che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia e, in particolare, con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali.

### **Art. 8 Cauzione definitiva**

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti la ditta sub concessionaria dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa, al 10% dell'importo contrattuale presunto.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

### **Art. 9 Risoluzione**

In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, la Committente diffiderà la ditta ad eliminarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione. La ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio dalla data della contestazione.

Ove la ditta medesima non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà della Committente considerare risolto di diritto il rapporto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo e all'esecuzione del servizio in danno alla ditta inadempiente. A carico della ditta resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

In caso di risoluzione del contratto la Committente provvederà ad assicurare la prosecuzione del servizio con l'impresa che segue nella graduatoria, per un periodo pari a quello residuale rispetto alla durata già prevista nel contratto.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di gara come indicato nelle "Avvertenze" di cui al punto 4 del disciplinare di gara; nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito

www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

**Art. 10 Recesso**

La Committente può recedere unilateralmente dando motivato preavviso alla ditta aggiudicataria 15 giorni prima con lettera raccomandata a.r. o posta certificata.

Resta l'obbligo di retribuire le prestazioni eseguite.

**Art. 11 Controversie.**

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Bari.

**Art. 12. Variazione dell'appalto**

Il valore del buono pasto potrà essere modificato solo dall'ente appaltante in presenza di sopravvenute ed inderogabili esigenze dando preavviso alla ditta appaltatrice.

Comunque il valore del buono pasto, di cui all'articolo 4 del presente capitolato, potrà aumentare o diminuire in misura non superiore al 20% senza che la ditta abbia alcuna pretesa. La ditta appaltatrice, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente capitolato, si obbliga ad applicare sul nuovo prezzo lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo originario di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Franchini